



REGOLAMENTO
SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Anno Accademico 2024-2025
emanato con D.R. n. 2944 del 30.07.2024



Sommario

SEZIONE I – NORME GENERALI	7
1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	7
SEZIONE II – CORSI DI LAUREA E CORSI SINGOLI	7
2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE	7
2.0 - Composizione tasse e contributi.....	7
2.1 - Imposta di bollo	7
2.2 - Contributo onnicomprensivo annuale	7
2.3 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	8
3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
3.0- Rate	8
3.1 - Prima rata.....	8
3.2 - Seconda rata	9
3.3 - Terza rata	10
3.4 - Quarta rata.....	10
3.5 - Contribuzione studenti prossimi alla laurea (laureandi).....	10
3.6 - Modalità di pagamento	11
3.7 - Importi minimi	11
3.8 - Studenti non in regola con i pagamenti.....	11
3.9 - Immatricolazione a seguito di scorrimento graduatoria	11
4- IMPORTI CONTRIBUZIONE	12
4.0 - Contributo onnicomprensivo annuale	12
4.1.1 - NO TAX AREA	12
4.1.2 - Calcolo in base all'ISEE.....	13
4.2 - Riduzioni per merito	13
4.2.1 - Modalità di calcolo per gli immatricolati.....	14
4.2.2 - Modalità di calcolo per gli iscritti agli anni successivi al primo	14
4.3 - Riduzione per esonero parziale	15
4.4 - Ulteriore contribuzione.....	15
4.4.1 – Studenti iscritti al corso di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” (L-24).....	15
4.4.2 – Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali” (LMR/02)	15
4.4.3 – Studenti iscritti all’Ateneo dal secondo anno fuori corso e successivi	15
4.5 - Riduzione per studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).....	15
4.6 - Contribuzione calmierata ai sensi della Legge 232/2016 e DM 1014/2021	15
5 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE	17
5.0 - Richiesta dell'ISEE	17
5.1 - Richiesta dell'ISEE UNIVERSITARIO	17

5.2 - Acquisizione dell'ISEE UNIVERSITARIO	18
5.3 - Scadenze ISEE UNIVERSITARIO	18
5.4 - Studente indipendente	19
5.5 - ISEE PARIFICATO	19
6 - ESONERI TOTALI O PARZIALI	20
6.0 - Esoneri totali o parziali.....	20
6.1 - Esoneri totali.....	20
6.2 - Esoneri parziali (riduzione parziale del contributo onnicomprensivo)	21
6.3 - Studenti atleti	23
7 - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO LIBRI.....	23
8 - BONUS LAUREATI.....	23
9 - STUDENTE IMPEGNATO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME).....	23
10 - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO	24
11 - TRASFERIMENTI.....	24
11.1 - Trasferimenti da altre Università	24
11.2 - Trasferimenti verso altra Università	24
12 - STUDENTI INTERNAZIONALI.....	25
12.1 - Comunitari	25
12.2 - Extracomunitari.....	25
13 - CORSI SINGOLI.....	25
14 - STUDENTI IN PERCORSO DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO (L.164/1982)	26
15 - RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO ESTERO	26
16 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI	26
17 - AGEVOLAZIONI PER STUDENTI IN CONDIZIONI O REGIMI PARTICOLARI.....	27
18 - TASSA DI RICOGNIZIONE	27
19 - CONSEGUIMENTO TITOLO	27
20 - RINUNCIA AGLI STUDI	28
21 - RIMBORSI	28
22 - CERTIFICAZIONI	29
23 - ACCERTAMENTI.....	29
SEZIONE III – ESAMI DI STATO.....	31
24 - ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO.....	31
25 - ALTRI CONTRIBUTI.....	31
26 - CERTIFICATI ABILITAZIONE.....	31
SEZIONE IV - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.....	32
27 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.....	32
28 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE.....	32
28.1 - Composizione della contribuzione dovuta dagli Specializzandi.....	32
28.2 - Imposta di bollo	32

28.3 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	32
28.4 - Contributo onnicomprensivo annuale scuole di specializzazione.....	32
28.4.1 - Riduzione per condizione economico-patrimoniale	33
28.4.2 - Bonus laureati	33
29 - AREA UMANISTICA “Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici”	33
29.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	33
29.1.1 - Prima rata	33
29.1.2 - Seconda rata	34
29.1.3 - Terza rata.....	34
29.1.4 - Quarta rata.....	34
30 - AREA GIURIDICA “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”	34
30.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	34
30.1.1 - Prima rata.....	34
30.1.2 - Seconda rata.....	34
31 - AREA MEDICA “Scuole di Specializzazione di Area medica”	34
31.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate.....	34
31.1.1- Prima rata	35
31.1.2 - Seconda rata	35
31.1.3 - Terza rata	35
31.1.4 - Quarta rata.....	35
32 - AREA PSICOLOGICA “Scuole di Specializzazione di Area Psicologica”	35
32.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	35
32.1.1 - Prima rata.....	35
32.1.2 - Seconda rata	35
32.1.3 - Terza rata	35
32.1.4 - Quarta rata	35
33 - AREA SANITARIA “Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”	36
33.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate:	36
33.1.1 - Prima rata.....	36
33.1.2 - Seconda rata	36
33.1.3 - Terza rata.....	36
33.1.4 - Quarta rata	36
34 - AREA VETERINARIA “Scuole di specializzazione di Area Veterinaria”	36
34.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate	36
34.1.1 - Prima rata.....	37
34.1.2 - Seconda rata.....	37
34.1.3 - Terza rata.....	37
34.1.4 - Quarta rata	37
35 – ESONERI.....	37

35.1 – Esoneri totali o parziali.....	37
35.2 - Esoneri Totali	37
35.3 - Esoneri Parziali	38
35.4 – Agevolazioni per Studenti Atleti.....	38
36 - COSTI E SERVIZI	38
36.1 - Costo Diploma	38
36.2 - Duplicato Diploma di Specializzazione	39
36.3 - Trasferimenti.....	39
36.4 - Rinuncia agli studi	39
36.5 - Tassa di ricognizione	39
36.6 - Specializzandi provenienti da altre sedi Universitarie.....	39
37 - COSTO CERTIFICATI SPECIALIZZATI.....	39
38 - RIMBORSI	39
39 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI	40
40 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.....	40
41 - ACCERTAMENTI.....	41
42 - DISPOSIZIONI FINALI - FONDO DI FUNZIONAMENTO	41
SEZIONE V – Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno) e percorsi abilitanti PF30 e PF60	42
43 - CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (TFA SOSTEGNO)	42
43.1 - Composizione tasse e contributi.....	42
43.2 Suddivisione in rate	42
43.3 – Esoneri totali o parziali.....	42
43.3.1 - Esonero Totale	42
43.3.2 - Esonero Parziale.....	42
43.4 - Penali per i pagamenti tardivi.....	42
43.5 - Tassa di ricognizione	43
43.6 – Rimborsi e rinunce	43
44. PERCORSI ABILITANTI PF30 e PF60	43
44.1 - Composizione tasse e contributi.....	43
44.2 - Suddivisione in rate.....	43
44.3 – Esonero totale	43
44.4 - Penali per i pagamenti tardivi.....	44
44.5 – Rimborsi e rinunce	44
SEZIONE VI – MASTER, SHORT MASTER, CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA.....	45
45 - CONTRIBUZIONE	45
46 - RATE E PENALI PER PAGAMENTI TARDIVI	45
47 - DIPLOMA ED ATTESTATO FINALE.....	46

48 - CERTIFICATI.....	46
49 - ESONERI TOTALI E PARZIALI.....	46
49.1 – Esonero totale.....	46
49.2 – Esonero parziale.....	46
49.3 – Ulteriori esenzioni.....	46
50 - RIMBORSI E RINUNCE.....	46
SEZIONE VII - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	47
51 - TASSE E CONTRIBUTI.....	47
52 - COSTO DIPLOMA.....	48
53 - PENALI.....	48
54 - BORSE DI STUDIO.....	48
55 – AGEVOLAZIONI PER STUDENTI ATLETI.....	49
NORME FINALI.....	50
56 - DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI.....	50
57 - PRESCRIZIONE.....	50
58 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50
CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....	51

SEZIONE I – NORME GENERALI

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'importo di tasse e contributi dovuti per l'anno accademico 2024/2025 da:

- a) studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi singoli;
- b) laureati iscritti a esami di Stato;
- c) laureati iscritti a scuole di specializzazione;
- d) studenti iscritti ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno);
- e) laureati iscritti a Master, Short master, corsi di perfezionamento e alta Formazione, Summer e Winter school;
- f) laureati iscritti a corsi di dottorato.

La contribuzione viene rivalutata ogni anno con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il regolamento è emanato.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

SEZIONE II – CORSI DI LAUREA E CORSI SINGOLI

2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

2.0 - Composizione tasse e contributi

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- imposta di bollo;
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- contributo onnicomprensivo annuale;
- contributi fissi e indennità di mora: contributi dovuti per servizi richiesti dallo studente per esigenze individuali, atti, procedure, indennità o sanzioni;
- **Student Card:** La *student card* è facoltativa ed è fornita, a richiesta degli interessati, al costo di € 5,00. Il costo della *student card* non è rimborsabile.

2.1 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande di immatricolazione/iscrizione, di passaggio di corso di studio, di trasferimento presso altro Ateneo, di rinuncia agli studi, di conseguimento titolo e da apporre sulla pergamena di laurea, è assolta in maniera virtuale.

Nei restanti casi, l'interessato dovrà applicare la marca da bollo quando richiesta.

2.2 - Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo studente e della condizione economica del proprio nucleo familiare, come determinata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE universitario o ISEE parificato, di seguito denominati ISEE).

Per l'anno accademico 2024/2025, l'importo massimo del contributo onnicomprensivo è pari a € 2.330,00 fermo restando la maggiorazione prevista dall'art. 4.4 del presente Regolamento.

2.3 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

L'importo della tassa regionale è rapportato alla condizione economica dello studente valutata utilizzando l'ISEE:

Valore ISEE	Tassa regionale
inferiore o uguale a € 25.000,00	€ 143,00
da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 167,00
superiore a € 50.000,00	€ 190,00

Gli studenti che non presentano l'ISEE sono collocati nella fascia massima della tassa regionale.

Gli studenti immatricolati con voto di maturità di 100 o 100 e lode sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, che sarà a carico dell'Università. Il beneficio è concesso per l'immatricolazione, senza abbreviazione di carriera, ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.0- Rate

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in 4 rate.

Per l'anno accademico 2024/2025 le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero si effettuano online dal 18 luglio al 29 novembre 2024, mentre le iscrizioni ad anni successivi al primo si effettuano online dal 1 agosto al 29 novembre 2024.

RATA	SCADENZA PAGAMENTI
1° rata	29 novembre 2024
2° rata	28 febbraio 2025
3° rata	30 aprile 2025
4° rata	31 luglio 2025

3.1 - Prima rata

La prima rata è versata all'atto della immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:

- Imposta di bollo assolta in maniera virtuale: € 16,00;
- Acconto tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 143,00, salvo eventuale conguaglio da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio ISEE;
- Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 200,00.

Per gli immatricolati l'importo della prima rata è dato dalla somma dell'imposta di bollo e dell'importo minimo della tassa regionale, mentre l'importo dovuto del contributo onnicomprensivo è suddiviso nelle successive tre rate.

Il contributo onnicomprensivo versato in acconto è portato in riduzione agli importi dovuti per la seconda, la terza rata e la quarta rata.

Gli studenti che, per l'anno accademico 2024/2025, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito A.DI.S.U.), devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a pagare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale.

Gli stessi sono tenuti a versare il contributo onnicomprensivo con la seconda rata, la terza rata e la quarta rata qualora successivamente non risultino vincitori o idonei nell'ambito della relativa graduatoria di merito A.DI.S.U..

Per perfezionare l'immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso libero lo studente deve, entro i termini previsti, pagare la prima rata. In caso di immatricolazione a corsi di laurea a numero programmato o sostenibile lo studente deve effettuare il pagamento della prima rata e inviare la documentazione richiesta secondo le modalità e i termini che sono pubblicati al seguente link <https://www.uniba.it/it/didattica/numero-programmato/anno-accademico-2024-2025>.

Gli studenti che non regolarizzano l'immatricolazione con il pagamento della prima rata non potranno accedere ai servizi telematici di Ateneo.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, il versamento della prima rata è considerato espressione di volontà e conferma dell'avvenuta iscrizione.

Il termine per il pagamento della prima rata è fissato al **29 NOVEMBRE 2024**.

Successivamente al 29 novembre 2024 non è più possibile compilare *online* la domanda di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione.

Le domande di immatricolazione/iscrizione successive al 29 novembre 2024, il cui schema è disponibile online al seguente link <https://www.uniba.it/it/modulistica/segreteria-studenti/studenti> devono essere inviate per email alla Segreteria Studenti competente <https://www.uniba.it/it/studenti/segreteria-studenti/amministrative> per consentire l'elaborazione dell'importo dovuto a titolo di prima rata.

Il versamento della prima rata eseguito oltre il 29 novembre 2024 comporta il pagamento delle penali previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

L'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 in ritardo, con versamento della prima rata successivamente al **15 MAGGIO 2025** comporta il pagamento di un onere amministrativo di € 100,00 oltre ai diritti di mora previsti dall'art. 16 del presente Regolamento. Sono esonerati dal pagamento dell'onere amministrativo gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

3.2 - Seconda rata

La seconda rata, da pagare entro il **28 febbraio 2025**, è composta da:

- a) eventuale saldo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, determinato in relazione del valore ISEE dello studente, come precisato nell'art. 2.3 del presente Regolamento;

b) 35% del contributo onnicomprensivo annuale

Se il contributo onnicomprensivo annuale è pari o inferiore € 50,00, l'intero importo è addebitato con la seconda rata.

3.3 - Terza rata

La terza rata, da pagare entro il **30 aprile 2025**, è composta dal 35% del contributo onnicomprensivo annuale.

3.4 - Quarta rata

La quarta rata, da pagare entro il **31 luglio 2025**, è composta dal residuo del contributo onnicomprensivo annuale.

3.5 - Contribuzione studenti prossimi alla laurea (laureandi)

Gli studenti che intendono laurearsi in una sessione di laurea dell'A.A. 2023/2024 sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE valido per l'A.A. 2024/2025 e devono autorizzare l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE dall'INPS (compilando, a tal fine, l'autocertificazione online dell'A.A.2024/2025), entro i termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

Gli studenti che intendono laurearsi in una sessione di laurea dell'A.A. 2023/2024 non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione e a pagare la prima rata dell'A.A. 2024/2025.

Il laureando che, pur avendo presentato domanda di laurea per una sessione dell'A.A. 2023/2024, rinvia la prova finale ad una sessione dell'anno accademico successivo è tenuto al pagamento delle rate di iscrizione all'A.A. 2024/2025 e delle eventuali penali maturate. È applicata l'esenzione dal pagamento delle penali relative a tutte le rate dell'A.A. 2024/2025 scadute alla data di iscrizione, coincidente con la data di pagamento della prima rata, esclusivamente per i laureandi che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) hanno provveduto al caricamento di tesi/elaborato finale per via telematica sulla piattaforma online;
- b) hanno ricevuto la convalida di tesi/elaborato finale da parte del docente relatore/supervisore;
- c) si iscrivono all'A.A. 2024/2025 entro il 15 maggio 2025.

In caso di esenzione dal pagamento delle penali, le rate scadute dell'A.A. 2024/2025 devono essere pagate entro 10 giorni dall'iscrizione. Sui pagamenti effettuati dopo i predetti 10 giorni vengono applicate le penali previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

In ogni caso, gli studenti che intendono rinnovare la domanda di laurea per la sessione estiva dell'A.A. 2024/2025 devono essere in regola con il pagamento delle rate dell'A.A. 2024/2025 scadute al momento dell'inoltro della domanda.

Gli studenti che conseguono il titolo triennale oltre la data di scadenza prevista per le immatricolazioni ed entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2023/2024 (ai sensi dell'art. 27 comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo), che decidono di proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale dell'Università di Bari e/o si iscrivono a CORSI SINGOLI, sono esentati dal pagamento delle penali sulle rate scadute all'atto dell'iscrizione all'A.A. 2024/2025. Gli eventuali importi pagati nella precedente carriera per l'A.A. 2024/2025 sono trasferiti d'ufficio a copertura dell'iscrizione al primo anno di laurea magistrale.

3.6 - Modalità di pagamento

Il pagamento delle tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente con il sistema PAGOPA mediante i bollettini predisposti dall'Università degli Studi di Bari, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento.

L'elenco delle tasse da pagare è disponibile nell'area personale dei servizi di *segreteria online* – sezione Pagamenti.

Il pagamento effettuato tramite il sistema PAGOPA è acquisito automaticamente dall'Ateneo.

La quietanza di pagamento non deve essere consegnata alla Segreteria studenti, ma lo studente deve conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni.

3.7 - Importi minimi

Non sono dovuti saldi di importo pari o inferiore a € 5,00. Non sono rimborsati crediti di importo pari o inferiore a € 5,00.

3.8 - Studenti non in regola con i pagamenti

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altra Università o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, sospensione degli studi, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

Lo studente che abbia una situazione debitoria pregressa risalente ad anni accademici precedenti l'a.a. 2023/2024 di importo pari o superiore a € 1.000,00 e che intenda proseguire gli studi può chiedere, la rateizzazione del debito fino ad un massimo di sei rate a cadenza bimestrale, senza interessi. La richiesta dovrà essere motivata e comprovata da congrua ed idonea documentazione. Il saldo tasse della rateizzazione concessa dovrà essere effettuato improrogabilmente prima della seduta di laurea. Nel periodo di rateizzazione lo studente non potrà effettuare rinuncia agli studi o trasferimento presso altra Università.

In caso di debito superiore a € 3.000,00 comprensivo delle eventuali penali, l'Università può concedere, con autorizzazione del Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, sentito il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza, la rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate a cadenza bimestrale. Lo studente interessato dovrà dimostrare di ritrovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e/o familiare tale da compromettere il regolare prosieguo degli studi, allegando all'istanza la documentazione utile e necessaria alla valutazione. Resta fermo che il saldo del debito dovuto della rateizzazione concessa dovrà essere effettuato improrogabilmente prima della seduta di laurea.

3.9 - Immatricolazione a seguito di scorrimento graduatoria

Lo studente che, a seguito di scorrimento graduatoria, si immatricola ad un corso di laurea a numero programmato dell'A.A. 2024/2025 successivamente alla scadenza della seconda rata è esentato dal pagamento della penale relativamente alle rate scadute all'atto dell'immatricolazione. Le predette rate devono essere pagate entro 10 giorni dall'immatricolazione. Sui pagamenti effettuati dopo i predetti 10 giorni vengono applicate le penali previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

Lo studente che, a seguito di disposizioni ministeriali, si immatricola nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 ad un corso di laurea a numero programmato nazionale su coorti di anni

accademici precedenti l'A.A. 2024/2025 è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale previste per ciascuna delle iscrizioni ad anni accademici precedenti l'A.A. 2024/2025. Il citato studente è esentato dal pagamento del contributo onnicomprensivo relativo alle iscrizioni ad anni accademici precedenti l'A.A. 2024/2025 ed è esentato dal pagamento delle penali relative a tutte rate scadute all'atto dell'immatricolazione. Le rate scadute dell'A.A. 2024/2025 devono essere pagate entro 10 giorni dall'immatricolazione. Sui pagamenti effettuati dopo i predetti 10 giorni vengono applicate le penali previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

4- IMPORTI CONTRIBUZIONE

4.1 - Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo è calcolato in relazione al merito e alla condizione economica e patrimoniale dello studente, valutata sulla base dell'ISEE.

La presentazione dell'ISEE è una facoltà dello studente, finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il proprio ISEE, lo stesso è collocato, d'ufficio, nella fascia massima contributiva e della tassa regionale. Il contributo onnicomprensivo massimo è pari a € 2.330,00, fermo restando la maggiorazione prevista dall'art. 4.4 del presente Regolamento.

4.1.1 - NO TAX AREA

Gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a € 26.000,00;
- b) sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di due;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito almeno 10 CFU tra l'11 agosto 2023 e il 10 agosto 2024;
- d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito almeno 25 CFU tra l'11 agosto 2023 e il 10 agosto 2024.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). Pertanto, gli immatricolati in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00 fruiscono dell'esonero totale del pagamento del contributo onnicomprensivo.

L'anzianità di iscrizione è calcolata considerando gli anni di iscrizione alla carriera universitaria, a partire dall'anno di prima immatricolazione e fino al corrente anno accademico. Nel calcolo vengono considerati anche gli anni di iscrizione di eventuali carriere precedenti presso l'Università di Bari per la stessa tipologia di corso, eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo.

Non vengono conteggiati gli anni di ricognizione e di sospensione.

Se lo studente ha effettuato uno o più passaggi di corso o in caso di trasferimento da altra sede universitaria, vengono conteggiati anche gli anni di iscrizione al corso/ai corsi di provenienza e come requisito di merito è richiesto il conseguimento dei CFU previsti in base all'anzianità di iscrizione. A tal fine sono conteggiati i CFU degli esami sostenuti nel corso di studio di provenienza.

In caso di immatricolazione con abbreviazione di corso, l'anzianità di iscrizione è calcolata tenendo conto dell'anno di corso della prima iscrizione.

Per il raggiungimento dei requisiti di merito sono calcolati i CFU ottenuti per convalida di esami

sostenuti nell'ambito del programma Erasmus, purché conseguiti nel periodo di riferimento. Non sono calcolati i CFU ottenuti con il superamento di esami extracurriculari, i CFU ottenuti per convalida di esami per abbreviazioni di corso.

4.1.2 - Calcolo in base all'ISEE

Per gli studenti che non ricadono nella condizione del punto 4.1.1 la quantificazione del contributo onnicomprensivo sulla base del valore ISEE è effettuata mediante le formule di calcolo riportate nella seguente tabella:

Valore ISEE	Importo contributo onnicomprensivo	
	Studenti iscritti entro il primo anno fuori corso	Studenti iscritti dal secondo anno fuori corso e successivi
≤ € 6.000,00	€ 400,00	€ 691,42
da € 6.000,01 a € 12.500,00	$\left(\frac{\text{ISEE} + 4.156,25}{6.500}\right) * 269,82$	€ 691,42
da € 12.500,01 a € 25.000,00	$\left(\frac{\text{ISEE} + 4.804,59}{12.500}\right) * 504,14$	
da € 25.000,01 a € 50.000,00	$\left(\frac{\text{ISEE} + 38.941,82}{25.000}\right) * 514,24$	
da € 50.000,01 a € 100.000,00	$\left(\frac{\text{ISEE} + 903.311,66}{50.000}\right) * 103,26$	
> € 100.000,00	€ 2.330,00	

4.2 - Riduzioni per merito

Possono fruire di una riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati
- gli iscritti in corso
- gli iscritti al primo anno fuori corso

Non possono in ogni caso fruire della riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità inferiore a 70/100, ovvero 42/60
- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale con voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110
- gli studenti già rinunciatari, limitatamente all'anno di nuova immatricolazione
- gli studenti iscritti come ripetenti
- gli studenti con pregresse iscrizioni fuori corso o ricognizioni
- gli studenti che, a seguito di cambio di corso di laurea, sono stati ammessi nel nuovo corso di studi, limitatamente all'anno di trasferimento

4.2.1 - Modalità di calcolo per gli immatricolati

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto, se ricorrono le seguenti condizioni:

- e) studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità superiore o uguale a 70/100 ovvero 42/60.

La riduzione si calcola con le seguenti formule:

Voto diploma in centesimi

$$\left(\frac{\text{Voto} - 69}{31} \right) * 436,98$$

Voto diploma in sessantesimi

$$\left(\frac{\text{Voto} - 41}{19} \right) * 436,98$$

- f) studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale in possesso di titolo di laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 88/110.

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\left(\frac{\text{Voto di laurea} - 87}{23} \right) * 436,98$$

È riconosciuta una riduzione in quota fissa pari a € 446,98 agli studenti in possesso di titolo di laurea triennale conseguito con votazione 110/110 e lode.

Per voti di maturità inferiori a 70/100 ovvero 42/60 o voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110 non è prevista alcuna riduzione per merito.

4.2.2 - Modalità di calcolo per gli iscritti agli anni successivi al primo

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) studenti iscritti in corso, a partire dal secondo anno, o iscritti al primo anno fuori corso dell'ultimo anno che hanno acquisito almeno il 50% dei crediti formativi previsti e conseguito una media di almeno 24/30.

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\left[1,2 * \left(\frac{\text{c.f.a.}}{\text{c.f.p.}} - 0,5 \right) + 0,4 * \left(\frac{\text{m} - 24}{6} \right) \right] * 436,98$$

dove:

c. f. a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art. 10 comma 1, D.M. n. 509 del 3-11-1999, acquisiti entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione.

c. f. p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art. 10 comma 1 D.M. n. 509 del 3-11-1999, previsti per gli anni di corso della precedente iscrizione.

m = media dei voti degli esami superati entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione.

Qualora il c.f.a. risulti superiore al c.f.p., la formula si applicano fissando c.f.a.=c.f.p. .

- b) studenti iscritti in corso, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, che entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione hanno superato tutti i crediti formativi previsti (c.f.p.) riportando una votazione media inferiore a 24/30.

È riconosciuta una riduzione in quota fissa pari a € 218,49

4.3 - Riduzione per esonero parziale

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato sulla base dell'ISEE e del merito viene ulteriormente ridotto qualora lo studente abbia i requisiti previsti da uno degli esoneri parziali indicati nell'art. 6.2.

4.4 - Ulteriore contribuzione

4.4.1 – Studenti iscritti al corso di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” (L-24)

Il contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è incrementato di € 70,00 per gli studenti iscritti in corso al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, ordinamento abilitante alla professione, immatricolati a.a. 2023/2024 e successivi.

4.4.2 – Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali” (LMR/02)

Il contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è incrementato di € 1.000,00 per gli studenti iscritti in corso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali.

4.4.3 – Studenti iscritti all'Ateneo dal secondo anno fuori corso e successivi

Il contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è incrementato di € 50,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo dal secondo anno fuori corso e successivi.

4.5 - Riduzione per studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Usufruiscono di una riduzione pari a € 75,00 del contributo onnicomprensivo gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010.

Lo studente deve allegare alla richiesta di beneficio la certificazione (non antecedente di tre anni dalla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione) rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di specialità legata all'apprendimento (DSA). L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione.

4.6 - Contribuzione calmierata ai sensi della Legge 232/2016 e DM 1014/2021

Il contributo onnicomprensivo, calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali, viene ulteriormente ridotto, nei seguenti casi:

- 1) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra € 26.000,01 e € 30.000,00;
 - b) sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito almeno 10 CFU tra l'11 agosto 2023 e il 10 agosto 2024;
 - d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito almeno 25 CFU tra l'11 agosto 2023 e il 10 agosto 2024.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

L'anzianità di iscrizione è calcolata considerando gli anni di iscrizione alla carriera universitaria, a partire dall'anno di prima immatricolazione e fino al corrente anno accademico. Nel calcolo vengono considerati anche gli anni di iscrizione di eventuali carriere precedenti presso l'Università di Bari per la stessa tipologia di corso, eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo.

Non vengono conteggiati gli anni di ricognizione e di sospensione.

Se lo studente ha effettuato uno o più passaggi di corso vengono conteggiati anche gli anni di iscrizione al corso/ai corsi di provenienza e come requisito di merito è richiesto il conseguimento dei CFU previsti in base all'anzianità di iscrizione. A tal fine sono conteggiati i CFU degli esami sostenuti nel corso di studio di provenienza.

In caso di immatricolazione con abbreviazione di corso, l'anzianità di iscrizione è calcolata tenendo conto dell'anno di corso della prima iscrizione.

Per il raggiungimento dei requisiti di merito sono calcolati i CFU ottenuti per convalida di esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus, purché conseguiti nel periodo di riferimento. Non sono calcolati i CFU ottenuti con il superamento di esami extracurriculari, i CFU ottenuti per convalida di esami per abbreviazioni di corso.

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali, è ricondotto a X, qualora risulti superiore.

Valore ISEE	X
da € 26.000,01 a € 28.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000) * 0,07 * 0,65$
da € 28.000,01 a € 30.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000) * 0,07 * 0,85$

2) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a € 30.000;
- b) sono iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, ossia oltre il primo anno fuori corso;
- c) abbiano conseguito almeno 25 CFU tra l'11 agosto 2023 e il 10 agosto 2024.

L'anzianità di iscrizione è calcolata considerando gli anni di iscrizione alla carriera universitaria, a partire dall'anno di prima immatricolazione e fino al corrente anno accademico. Nel calcolo vengono considerati anche gli anni di iscrizione di eventuali carriere precedenti presso l'Università di Bari per la stessa tipologia di corso, eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo.

Non vengono conteggiati gli anni di ricognizione e di sospensione.

Se lo studente ha effettuato uno o più passaggi di corso vengono conteggiati anche gli anni di iscrizione al corso/ai corsi di provenienza e come requisito di merito è richiesto il conseguimento dei CFU previsti in base all'anzianità di iscrizione. A tal fine sono conteggiati i CFU degli esami sostenuti nel corso di studio di provenienza.

In caso di immatricolazione con abbreviazione di corso, l'anzianità di iscrizione è calcolata tenendo conto dell'anno di corso della prima iscrizione.

Per il raggiungimento dei requisiti di merito sono calcolati i CFU ottenuti per convalida di esami

sostenuti nell'ambito del programma Erasmus, purché conseguiti nel periodo di riferimento. Non sono calcolati i CFU ottenuti con il superamento di esami extracurriculari, i CFU ottenuti per convalida di esami per abbreviazioni di corso.

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali, è ricondotto a X, qualora risulti superiore.

Valore ISEE	X
Non superiore a € 22.000,00	€ 200,00
da € 22.000,01 a € 25.000,00	€ 400,00
da € 25.000,01 a € 26.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000) * 0,105 * 0,50$
da € 26.000,01 a € 28.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000) * 0,105 * 0,75$
da € 28.000,01 a € 30.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000) * 0,105 * 0,90$

4.7- Studenti a cui viene riconosciuto il diritto all'iscrizione a seguito di sentenze degli organi giudiziari amministrativi competenti

Gli studenti che abbiano diritto all'iscrizione a seguito di sentenze degli organi giudiziari amministrativi competenti per ogni anno accademico definitivamente concluso devono un contributo di iscrizione pari a € 500,00, oltre alla tassa regionale e al bollo virtuale.

5 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE

5.0 - Richiesta dell'ISEE

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo rispetto all'importo massimo devono presentare l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (di seguito ISEE universitario) o l'ISEE parificato.

5.1 - Richiesta dell'ISEE UNIVERSITARIO

La richiesta dell'ISEE va presentata sul sito dell'INPS o presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

Il calcolo dell'ISEE non è immediato: è necessario attendere l'acquisizione, da parte dell'INPS, dei dati non contenuti nella DSU, rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore.

L'attestazione ISEE è fornita, di norma, dopo 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.

Lo studente, pertanto, è tenuto ad effettuare, con congruo anticipo, la richiesta dell'ISEE, al fine di poter rispettare le scadenze previste dal presente Regolamento.

Lo studente deve conservare la ricevuta rilasciata da INPS o dal CAF/CAAF, sulla quale è riportata la data ed il protocollo di invio della DSU, nonché l'attestazione ISEE rilasciata da INPS ed il relativo numero di protocollo.

Si raccomanda di presentare sempre l'ISEE, anche per coloro che non usufruiscono delle agevolazioni sulle tasse universitarie, in quanto tale dato sarà utilizzato dall'Ateneo anche per l'erogazione di

ulteriori servizi e/o benefici assegnati in base alla condizione economica dello studente.

Per poter usufruire delle riduzioni del contributo onnicomprensivo è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore dello studente.

Non saranno accettate attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a favore dello studente.

L'ISEE deve recare la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale dello studente)."

Se nel nucleo familiare dello studente ci sono più studenti universitari, l'ISEE universitario deve recare, al termine della dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di" il codice fiscale di tutti gli studenti universitari presenti nel nucleo familiare.

Lo studente è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEE non siano presenti ANNOTAZIONI di omissioni/difformità, pena la non applicazione delle agevolazioni richieste.

Se l'attestazione ISEE contiene ANNOTAZIONI, lo studente deve rivolgersi nuovamente all'INPS o al CAF per sottoscrivere una nuova DSU o farsi rettificare la DSU precedente dal CAF, laddove l'errore l'abbia commesso l'intermediario. La nuova DSU deve contenere le informazioni che in precedenza erano state omesse o esposte non correttamente. Una volta in possesso dell'attestazione ISEE regolarizzata lo studente deve trasmetterla alla segreteria studenti competente. Nel caso in cui anche compilando una nuova DSU l'ISEE risulti comunque difforme pur avendo lo studente indicato correttamente tutti i valori patrimoniali, lo stesso può presentare all'Università istanza per le agevolazioni su tasse e contributi utilizzando l'attestazione ISEE recante omissioni o difformità. In tal caso l'Università ha la facoltà di chiedere allo studente idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati autodichiarati, l'Università riconoscerà i benefici spettanti sulla base dell'ISEE con omissioni o difformità.

Per l'A.A. 2024/2025 il calcolo del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale è effettuato sull' **ISEE 2024**. Solo in assenza dell'ISEE 2024 è ritenuto valido l'ISEE 2025, salvo quanto previsto dall'art. 5.3.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., lo studente può presentare, entro e non oltre il 31/12/2024, l'ISEE corrente in corso di validità. L'istanza e copia dell'ISEE corrente valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario devono essere trasmesse entro il 31/12/2024 alla competente segreteria studenti.

5.2 - Acquisizione dell'ISEE UNIVERSITARIO

L'Università acquisisce il valore ISEE direttamente dalla banca dati INPS.

Gli studenti devono autorizzare l'Università all'acquisizione telematica del proprio ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di *segreteria online*.

Lo studente che si immatricola o rinnova l'iscrizione in ritardo, così come indicato all'art. 3.1, deve autorizzare l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE nella stessa domanda.

5.3 - Scadenze ISEE UNIVERSITARIO

Lo studente è tenuto a sottoscrivere la DSU per la richiesta dell'ISEE entro il **15 dicembre 2024**. Entro il predetto termine gli studenti devono autorizzare l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE dall'INPS.

Sono tenuti al rispetto dei predetti termini anche gli studenti che intendono laurearsi in una sessione di laurea dell'a.a. 2023/2024.

Gli studenti che sottoscrivono la DSU successivamente al 15 dicembre 2024 o che autorizzano l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE successivamente al 15 dicembre 2024 sono tenuti al pagamento di una penale per tardiva presentazione dell'ISEE così quantificata:

Data sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all'acquisizione telematica dell'ISEE	Importo penale per tardiva presentazione dell'ISEE
dal 16 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025	€ 50,00
dall'1 febbraio 2025 al 30 aprile 2025	€ 100,00
dall'1 maggio 2025 al 30 settembre 2025	€ 150,00

Gli studenti che sottoscrivono la DSU successivamente al 30 SETTEMBRE 2025 o che autorizzano l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE successivamente al 30 SETTEMBRE 2025, sono collocati nella fascia massima contributiva e della tassa regionale.

5.4 - Studente indipendente

Lo studente è considerato indipendente quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
- b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i suddetti requisiti, lo studente è tenuto a presentare l'ISEE universitario che tiene conto della situazione economica-patrimoniale della famiglia di origine.

Se lo studente è coniugato ovvero in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.

5.5 - ISEE PARIFICATO

Gli studenti italiani residenti all'estero, gli studenti internazionali con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine e redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero e gli studenti internazionali residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 9.000 e con nucleo familiare residente all'estero, devono inviare alla segreteria studenti di riferimento l'ISEE parificato rilasciato esclusivamente da CAF/CAAF convenzionati con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La procedura da seguire è indicata nella sezione "Studenti internazionali - Tasse contributi ed esoneri- ISEE Parificato" del portale UNIBA.

La richiesta di calcolo dell'ISEE parificato va presentata al CAF/CAAF convenzionati entro il 31 gennaio 2025. Oltre tale data sarà applicata una penale di € 50,00 per tardiva presentazione dell'ISEE parificato. Gli studenti che richiedono l'ISEE parificato successivamente al 30 SETTEMBRE 2025 sono collocati nella fascia massima contributiva e della tassa regionale.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- Studenti internazionali provenienti da Paesi in via di sviluppo (art. 12.2 del presente Regolamento)
- Studenti apolidi o rifugiati politici per i quali valgono le disposizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001.

6 - ESONERI TOTALI O PARZIALI

6.0 - Esoneri totali o parziali

Gli esoneri totali o parziali di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Qualora lo studente avesse i requisiti per ottenere più agevolazioni, allo stesso è riconosciuto d'ufficio l'esonero più favorevole.

Lo studente deve presentare la domanda di esonero, totale o parziale, all'atto dell'immatricolazione/iscrizione o, comunque, entro e non oltre il 30 settembre 2025. Le domande presentate oltre il 30 settembre 2025 non saranno accolte.

La modulistica per la domanda di esonero è disponibile sul sito istituzionale: <https://www.uniba.it/it/modulistica/segreterie-studenti/modulo-di-richiesta-esonero-tasse.pdf/view>

6.1 - Esoneri totali

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- A) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

L'esonero comprende anche la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Lo studente deve allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Lo studente è tenuto a comunicare all'Università eventuali variazioni del grado di invalidità.

- B) Gli studenti idonei o beneficiari di borsa di studio A.DI.S.U. nell'anno accademico 2024/2025.

All'atto dell'immatricolazione/iscrizione gli studenti devono dichiarare di aver presentato domanda per l'ottenimento della borsa di studio A.DI.S.U., secondo la procedura indicata nell'art. 3.1.

La concessione dell'esonero è effettuata d'ufficio, sulla base dei flussi informativi trasmessi all'Università da parte dell'A.DI.S.U. Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è effettuato direttamente dall'A.DI.S.U..

In caso di revoca della borsa di studio o dell'idoneità da parte dell'A.DI.S.U. o di rinuncia della borsa da parte del titolare, lo studente decade dal beneficio dell'esonero totale ed è tenuto a versare la contribuzione dovuta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'A.DI.S.U.. I pagamenti effettuati dopo il predetto termine sono assoggettati alle penali previste nell'art. 16.

- C) Gli studenti che soddisfano congiuntamente i requisiti elencati nell'art. 4.1.1 (no tax area).
- D) Gli studenti internazionali beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri.
- E) Gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (ai sensi dell'art. 30 della Legge 30/03/1971, n.118), con un ISEE non superiore a € 4.000,00.
- F) Gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
- G) Le studentesse madri, per i figli nati dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025, previa presentazione di idonea certificazione. Le stesse possono optare per la non iscrizione all'anno accademico di riferimento. Nell'anno di mancata iscrizione non è possibile sostenere esami ed effettuare altri atti di carriera. Per l'anno di mancata iscrizione non è dovuta la tassa di ricognizione. Il presente esonero è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il novantesimo giorno dall'effettivo inizio della gestazione.
- H) Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.
- I) Gli studenti afferenti al PUP. Essi sono anche esonerati dal pagamento della tassa regionale e dall'imposta di bollo, che vengono assolti dall'Amministrazione universitaria.
- J) Gli studenti internazionali con background migratorio (richiedenti asilo e titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e speciale).
- K) Il personale dipendente della Pubblica Amministrazione che si iscrive ai corsi del protocollo di intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione "PA 110 e lode" in possesso dei requisiti di merito previsti dal citato protocollo.

6.2 - Esoneri parziali (riduzione parziale del contributo onnicomprensivo)

- A) Gli studenti con disabilità, con un'invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, usufruiscono di una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo.

Lo studente deve registrare la propria condizione sul portale ESSE3 e allegare certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Lo studente è tenuto a comunicare all'Università eventuali variazioni del grado di invalidità. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione.

- B) Gli studenti immatricolati o iscritti entro la durata legale dei corsi di laurea inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, PLS, (Scienze Statistiche, Chimica, Fisica, Matematica, Scienza e Tecnologia dei Materiali e Scienze Geologiche (DM 270/04)) fruiscono delle seguenti forme di esonero parziale:

riduzione del contributo onnicomprensivo in misura di € 70,00 per

- gli immatricolati;
- gli studenti iscritti al secondo anno di corso che abbiano conseguito, entro il 30 novembre

- 2024, almeno 15 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore ad euro 75.000,00;
- gli studenti iscritti al terzo anno di corso, che abbiano conseguito, entro il 30 novembre 2024, almeno 30 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore ad euro 75.000,00.
- C) Se due o più componenti lo stesso nucleo familiare risultano iscritti all'A.A. 2024/2025, ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Bari questi hanno diritto ad una riduzione pro capite del 15% del contributo onnicomprensivo. Il beneficio è concesso agli iscritti ai corsi di laurea entro la durata normale del corso di studio aumentata di uno. L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'ISEE acquisito per il calcolo del contributo annuale ovvero tramite idonea documentazione dalla quale si evinca l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali.
- D) Gli studenti lavoratori che presentano ISEE inferiore a € 26.000,00, usufruiscono di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo. A tal fine, gli studenti lavoratori autonomi e gli imprenditori sono tenuti alla presentazione del modello dichiarativo per le persone fisiche; i lavoratori dipendenti sono tenuti alla presentazione di regolare contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), relativa all'anno precedente all'iscrizione o immatricolazione.
- E) Il personale tecnico amministrativo, C.E.L., dirigente e docente dell'Università degli Studi di Bari anche cessato dal servizio per quiescenza, i coniugi, i conviventi di fatto (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) e i figli, anche orfani, del medesimo personale usufruiscono della riduzione del 75% del contributo onnicomprensivo. Il suddetto beneficio viene esteso anche a tutto il personale non dell'Università di Bari, afferente ai dipartimenti interateneo, a condizione che analoga misura sia riconosciuta, nei rispettivi regolamenti, ai dipendenti dell'Università di Bari. L'esonero parziale del 75% è riconosciuto anche per l'iscrizione alle competenze trasversali.
- F) Il personale di ruolo in servizio o in congedo per quiescenza e i loro figli, anche orfani, di enti pubblici e dei Corpi delle Forze Armate che hanno stipulato apposita convenzione con l'Università degli Studi di Bari usufruiscono della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo. L'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate è pubblicato sul sito web istituzionale www.uniba.it.
- G) Usufruiscono di una riduzione del 75% del contributo onnicomprensivo le studentesse con ISEE non superiore a € 30.000 iscritte ai seguenti corsi di laurea entro la durata normale del corso di studio aumentata di uno:

Corsi di laurea triennale

- INFORMATICA
- INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE - TARANTO
- INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE
- FISICA
- SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
- MATEMATICA
- CHIMICA
- SCIENZE GEOLOGICHE

Corsi di laurea magistrale

- COMPUTER SCIENCE
- DATA SCIENCE
- MEDICINA DELLE PIANTE
- PHYSICS
- SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI

- SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT
- SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
- MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
- SCIENZE STRATEGICHE MARITTIMO-PORTUALI
- SICUREZZA INFORMATICA

6.3 - Studenti atleti

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione di premi agli studenti atleti che conseguano elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero dalle tasse e dai contributi.

7 - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO LIBRI

Gli studenti iscritti all'A.A. 2024/2025 che superano, entro il 30 novembre 2024, almeno l'80% dei CFU previsti dal piano di studi per gli anni precedenti a quello di iscrizione, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, con una media non inferiore a 28/30 e con un ISEE inferiore a € 35.000,00 euro possono richiedere dall' 1 al 31 dicembre 2024, un premio di € 260,00, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di libri, mediante compilazione di *application form* online accessibile alla pagina:

<https://www.uniba.it/studenti/segreteria-studenti/amministrative/buoni-libro-per-studenti-meritevoli>

Non concorrono ai fini della valutazione di merito, le prove d'idoneità, laboratori, tirocini, seminarie stage.

Per lo stesso anno accademico può essere chiesto un solo bonus libri.

8 - BONUS LAUREATI

Gli studenti che negli AA.AA. 2022/2023 e 2023/2024 hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea triennale entro la durata normale degli stessi, aumentata di uno, beneficiano di una riduzione dell'ammontare del contributo onnicomprensivo per l'iscrizione a un corso di laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Bari nell'A.A. 2024/2025.

Il medesimo beneficio viene concesso a coloro i quali negli AA.AA. 2022/2023 e 2023/2024 hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma nei corsi di laurea magistrale entro la durata normale degli stessi, aumentata di uno, per l'iscrizione a un altro corso di laurea presso l'Università degli Studi di Bari nell'A.A. 2024/2025.

Il valore della riduzione è quantificato nella misura dell'80% del contributo onnicomprensivo versato per l'ultimo anno di iscrizione al corso di laurea o laurea magistrale. Tale beneficio può essere concesso una sola volta.

La riduzione è applicata d'ufficio fino a concorrenza dell'importo del contributo dovuto nell'anno di immatricolazione. L'eventuale importo residuo verrà applicato negli anni successivi.

9 - STUDENTE IMPEGNATO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto della immatricolazione. È consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale.

Possono iscriversi a tempo parziale solo gli studenti in corso.

Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo quanto previsto dagli articoli 2.1 e 2.3.

Il contributo onnicomprensivo annuale dovuto dallo studente a tempo parziale è calcolato secondo le modalità indicate nell'art. 4 con le seguenti differenziazioni:

- 1) 50% dell'importo determinato sulla base dell'ISEE (art. 4.1);
- 2) 50% della riduzione per merito (art. 4.2);
- 3) il numero di CFU richiesti per beneficiare dell'esonero totale previsto dall'art. 4.1.1 e della riduzione per legge prevista dall'art. 4.6 sono:
 - almeno 5 CFU nel caso di iscrizione al secondo anno accademico;
 - almeno 13 CFU nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo.

La durata normale del corso di studio è aumentata in numero pari agli anni di corso per i quali lo studente ha optato per il tempo parziale.

Dal primo anno fuori corso lo studente passa a tempo pieno, perde i benefici del part time ed è tenuto a pagare la contribuzione ordinaria. Esclusivamente per il primo anno fuori corso il numero di CFU richiesti per beneficiare dell'esonero totale previsto dall'art. 4.1.1 e della riduzione per legge prevista dall'art. 4.6 è di almeno 13 CFU.

10 - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO

Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario), è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore.

I benefici di diritto allo studio sono previsti per una sola iscrizione. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta una sola volta in caso di contemporanea iscrizione a due Corsi di studio presso l'Università degli Studi di Bari o per le doppie iscrizioni presso due Università della Regione Puglia, nel qual caso la tassa regionale va pagata all'Ateneo di prima iscrizione. L'esonero totale o parziale dalla contribuzione studentesca spetta per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento (art. 6).

11 - TRASFERIMENTI

11.1 - Trasferimenti da altre Università

Gli studenti provenienti da altre Università sono esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo nell'anno di trasferimento, con esclusione dei corsi a numero programmato.

La richiesta di partecipazione al Bando/Avviso Trasferimenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria Medicina e Chirurgia in lingua inglese, e ai corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alla Scuola di Medicina, è subordinata al pagamento di un contributo di partecipazione di € 50.

Il contributo di partecipazione alla selezione non è rimborsabile.

11.2 - Trasferimenti verso altra Università

Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altra Università entro il 29 novembre

2024, sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 107,60 e dell'imposta di bollo, oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione, ad esclusione della tassa regionale.

Lo studente che effettua l'iscrizione all'A.A. 2024/2025, con versamento della prima rata, non ha diritto al rimborso della stessa qualora presenti successivamente istanza di trasferimento.

Sono esonerati dal pagamento della tassa di trasferimento gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

12 - STUDENTI INTERNAZIONALI

12.1 - Comunitari

Gli studenti cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

12.2 - Extracomunitari

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (l'elenco è riportato nel D.M. n. 440 del 13 febbraio 2024), in condizione di disagio economico accertato sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livellosociale (art. 13, c. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001), sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo fisso di € 200,00, oltre all'imposta di bollo e all'importo minimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del pagamento della prima rata.

13 - CORSI SINGOLI

La domanda di iscrizione a corsi singoli si presenta dal 1° agosto al 29 novembre 2024.

L'iscrizione è valida un anno accademico ed è limitata ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire massimo 30 CFU.

Lo studente può sostenere gli esami entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2024/2025. Dopo questo termine l'iscrizione decade.

Le tasse e i contributi di iscrizione ai corsi singoli sono stabiliti come segue:

- € 16,00 imposta di bollo
- € 162,00 contributo fisso
- € 14,25 contributo ogni CFU che lo studente intende acquisire.

Il pagamento è effettuato in un'unica soluzione e non è rimborsabile.

L'iscrizione in ritardo, con versamento del contributo d'iscrizione effettuato successivamente al 29 novembre 2024 e non oltre il 30 aprile 2025, comporta il pagamento di una penale di € 50,00 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.5 del presente Regolamento.

Sono esonerati dal pagamento del contributo d'iscrizione

- gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- gli studenti internazionali con background migratorio (richiedenti asilo e titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e speciale).

Agli studenti di cui all'art. 6.2, lettere E) e F) è riconosciuta una riduzione del contributo di iscrizione nella seguente misura:

- riduzione del 75% per gli studenti di cui alla lettera E)
- riduzione del 30% per gli studenti di cui alla lettera F)

14 - STUDENTI IN PERCORSO DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO (L.164/1982)

L'Università degli Studi Bari "Aldo Moro" ha adottato una procedura amministrativa per le persone in transizione di genere che consiste in una documentazione provvisoria da utilizzare all'interno dell'Ateneo in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica del sesso, previsto dalla L.164/1982, porti al rilascio di una documentazione anagrafica definitiva.

La documentazione provvisoria prende il nome di "Doppio libretto" o "carriera alias": si tratta di espressioni equivalenti che fanno riferimento ad una stessa misura amministrativa adottata dagli Atenei per garantire e tutelare la privacy degli studenti in transizione di genere all'interno dell'ambito universitario.

La carriera alias non determina tasse aggiuntive al normale percorso universitario.

Consultare a tal proposito il "Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias":

<https://www.uniba.it/it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%201815%20del%2018-06-2018.pdf>

15 - RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO ESTERO

La richiesta del riconoscimento accademico di un titolo di studio estero comporta l'iscrizione al relativo corso di studi, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Se il riconoscimento è concesso in toto, ovvero previa discussione della sola tesi di laurea o di diploma, è dovuto un importo complessivo di € 600,00 comprensivi di bollo virtuale.

Prima di effettuare l'iscrizione ad un corso di studi, è possibile presentare domanda di prevalutazione del titolo estero pagando un onere amministrativo di € 200,00, non rimborsabile. Tale importo viene portato in detrazione dell'importo complessivo dovuto ai sensi del precedente comma o dai contributi di iscrizione per gli studenti che danno seguito all'iscrizione.

16 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- i. € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- ii. € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza
- iii. € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

È tuttavia applicata la sola penale di € 20,00 euro per il ritardo nel pagamento di rate del valore superiore a € 20,00 e inferiore a € 80,00; la penale, inoltre, non si applica nell'ipotesi del ritardo nel pagamento di rate di valore uguale o inferiore a € 20,00.

La penale viene addebitata successivamente all'accredito dell'importo pagato in ritardo. Il bollettino è reso disponibile nella pagina personale dei servizi di *segreteria online* – sezione Pagamenti.

17 - AGEVOLAZIONI PER STUDENTI IN CONDIZIONI O REGIMI PARTICOLARI

La contribuzione studentesca per gli studenti appartenenti a ordini religiosi per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" di cui all'art. 8 del DPCM 159/2013 o che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (*care leavers*) è così composta:

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale: € 16,00
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario quantificata ai sensi dell'art. 2.3 del presente Regolamento
- Contributo onnicomprensivo annuale: € 200,00

18 - TASSA DI RICOGNIZIONE

È stabilito in € 30,00 il contributo fisso che lo studente dovrà pagare per la ricognizione di ogni anno di mancata iscrizione, anche in caso di ripresa degli studi a seguito di sospensione temporanea ex art 27 comma 10 del Regolamento didattico di Ateneo o di ricostruzione carriera ove consentita.

Sono esonerati dal pagamento del contributo fisso di ricognizione

- Il personale di ruolo dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro;
- gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- le studentesse in maternità per un anno di mancata iscrizione dagli studi universitari (art.6.1, G);
- gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate.

19 - CONSEGUIMENTO TITOLO

Per l'ammissione alla prova finale lo studente è tenuto a pagare la seguente contribuzione:

- a) Imposta di bollo virtuale per la domanda di conseguimento titolo: € 16,00
- b) Imposta di bollo virtuale per la pergamena: € 16,00
- c) Costo diploma: € 67,60
- d) Contributo di conseguimento titolo abilitante dell'importo di euro 154,50 per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e per il Corso di laurea magistrale in Psicologia LM-51.

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di presentazione della domanda.

Qualora lo studente rinunci a sostenere l'esame di laurea nella sessione richiesta, per essere ammesso all'esame in una sessione diversa, deve presentare ulteriore domanda, senza versare nuovamente il costo diploma, l'imposta di bollo virtuale per la pergamena e il contributo di conseguimento titolo abilitante.

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60.

Il costo di diploma è comunque dovuto anche da parte degli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui all'art. 6.

Per l'ammissione alla prova finale dei corsi di laurea abilitante è necessario aver pagato prima della predetta prova:

1. **TASSA ERARIALE DI AMMISSIONE:** dell'importo di **€ 49,58**, quale tassa erariale di ammissione di cui all'art. 2, comma III, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990, da effettuare **su c/c postale n. 1016**, intestato ad "Agenzia delle entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche", causale "Tassa di ammissione all'esame di abilitazione" utilizzando l'apposito bollettino disponibile presso qualsiasi ufficio postale italiano;
2. **TASSA REGIONALE DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE:** dell'importo di **€ 140,00** da effettuarsi esclusivamente con **PAGOPA** utilizzando il servizio "Pagamenti online – PAGOPA" disponibile sul portale dell' A.DI.S.U. Puglia.

20 - RINUNCIA AGLI STUDI

La domanda di rinuncia agli studi prevede il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. La rinuncia agli studi si intende presentata alla data di pagamento della marca da bollo di € 16,00, in mancanza del prefato pagamento verrà rigettata d'ufficio.

Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate, salvo quanto previsto dall'art. 21.

Le rate successive alla prima già versate non sono rimborsabili anche se la rinuncia agli studi è presentata in data precedente la scadenza delle stesse.

Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate dell'A.A. 2024/2025 scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia, incluse le penali maturate.

Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento dell'eventuale saldo della tassa regionale dell'A.A. 2024/2025, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di rinuncia.

Inoltre, per ottenere la rinuncia agli studi lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni accademici pregressi, inclusi i contributi di mora, così come previsto dai Regolamenti tempo per tempo vigenti.

21 - RIMBORSI

Il contributo onnicomprensivo versato può essere rimborsato solo nei seguenti casi:

- a) studenti che hanno versato l'intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto successivamente il diritto all'esonero totale o parziale. I rimborsi vengono determinati dopo la scadenza della seconda rata;
- b) studenti immatricolati/iscritti all' anno accademico 2024/2025, che rinunciano agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100,00 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera nell' anno accademico 2024/2025 o usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla domanda di rinuncia agli studi;
- c) laureandi che rinnovano l'iscrizione all' anno accademico 2024/2025 e che conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo.

Eventuali domande di rimborso presentate oltre i predetti termini, possono essere accettate, a condizione che siano adeguatamente motivate. In caso di accettazione, l'Ateneo trattiene dalla quota di rimborso dovuto un onere amministrativo di € 50,00 a titolo di mora per presentazione dell'istanza oltre i termini prescritti.

Sono rimborsabili, su domanda dello studente, gli importi del contributo onnicomprensivo pagati con la seconda, con la terza o con la quarta rata che, a seguito di ricalcolo e/o riconoscimento posteriore di un esonero totale o parziale, risultino versati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto.

In caso di rinuncia agli studi, lo studente non ha diritto al rimborso della seconda, terza e quarta rata dell'A.A. 2024/2025 già versate la cui scadenza è successiva alla data di rinuncia agli studi.

Per ottenere il rimborso lo studente deve presentare apposita istanza su modulo disponibile al seguente link [Segreterie studenti — Università degli Studi di Bari Aldo Moro \(uniba.it\)](https://www.uniba.it/it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/certificazioni).

Non sono in ogni caso rimborsabili gli importi versati per:

- imposta di bollo;
- *student card*;
- tassa di ammissione alle selezioni per i corsi di laurea a numero programmato.

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente dall'A.DI.S.U..

22 - CERTIFICAZIONI

I certificati possono essere richiesti *online* tramite la piattaforma [SCeRPA](https://www.uniba.it/it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/certificazioni) nella sezione ARCO o direttamente agli sportelli della propria Segreteria studenti personalmente oppure tramite terza persona munita di documento di identità, di delega in carta libera e di copia fronte/retro del documento di identità del richiedente mediante la compilazione di apposito modulo (link di riferimento:

<https://www.uniba.it/it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/certificazioni>

Per ottenere il rilascio di certificati, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

Coloro che hanno perso lo *status* di studente sono tenuti, inoltre, ad effettuare un pagamento di € 5,00 per i certificati digitali in lingua italiana richiesti *online*, oppure un versamento di € 5,00 con modalità PAGOPA per ogni certificato rilasciato in lingua italiana, oppure un pagamento di € 15 per ogni certificato rilasciato in lingua straniera.

Il certificato digitale può essere inviato telematicamente oppure stampato in più copie; l'autenticità è verificata con l'applicazione SCeRPA Mobile nei cinque anni successivi al rilascio.

23 - ACCERTAMENTI

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.

A tal fine l'Università di Bari può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'A.DI.S.U., con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai

fini dell'immatricolazione o della iscrizione, ferme restando le sanzioni penali previste per legge, lo studente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra quanto versato e la contribuzione effettivamente dovuta, nonché, a titolo di sanzione amministrativa, di un ulteriore importo pari alla medesima contribuzione evasa.

SEZIONE III – ESAMI DI STATO

24 - ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO

IMPORTO	DESTINAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	CAUSALE
€ 49,58	Agenzia delle entrate da pagare su c/c postale n. 1016, intestato ad "Agenzia delle entrate-Centro Operativo di Pescara- Tasse scolastiche, utilizzando l'apposito bollettino disponibile presso qualsiasi ufficio postale italiano	Tassa di ammissione
€ 154,50	Università degli Studi di Bari PAGOPA	Contributo di partecipazione (non rimborsabile)

25 - ALTRI CONTRIBUTI

Da allegare alla prima richiesta di certificazione – L. 8 dicembre 1956 n. 1378 art. 4 comma secondo

IMPORTO	DESTINAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	CAUSALE
€ 104,00	Università degli studi di Bari Aldo Moro PAGOPA	Costo diploma di abilitazione professionale
€ 140,00	A.DI.S.U. - Regione Puglia PAGOPA da effettuare da coloro che hanno conseguito il titolo accademico presso le Università con sede nella Regione Puglia	Tassa abilitazione professionale

Il candidato laureatosi presso altro Ateneo è tenuto al versamento della tassa di abilitazione a favore della Regione dove ha sede l'Università di provenienza (l'importo e le modalità di pagamento sono differenziati da Regione a Regione e devono essere richiesti direttamente presso l'Ateneo in cui si è conseguita la laurea). Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prima Sessione dell'anno di riferimento e che risultano assenti perché impossibilitati a partecipare, potranno iscriversi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la data di scadenza fissata, facendo riferimento ai versamenti già effettuati che saranno considerati validi per la seconda Sessione del medesimo anno.

26 - CERTIFICATI ABILITAZIONE

Gli abilitati all'esame di Stato per ogni certificato richiesto sono tenuti a versare con modalità PAGOPA di € 5,00, con causale costo certificato di abilitazione.

SEZIONE IV - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

27 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- Area Umanistica
- Area Giuridica
- Area Medica
- Area Psicologica
- Area Sanitaria (laureati non medici)
- Area Veterinaria

28 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

28.1 - Composizione della contribuzione dovuta dagli Specializzandi

La contribuzione a carico degli specializzandi è costituita da:

- imposta di bollo;
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (fatta eccezione per gli specializzandi dell'Area Medica);
- contributo onnicomprensivo annuale;
- contributi fissi e indennità di mora: contributi dovuti per servizi richiesti dallo specializzando per esigenze individuali, atti, procedure, indennità o sanzioni.

28.2 - Imposta di bollo

L'Imposta di bollo è calcolata in applicazione dell'art. 2.1 del presente Regolamento.

28.3 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Calcolata in applicazione dell'art. 2.3 del presente Regolamento.

Gli specializzandi dell'Area Medica sono esentati dal pagamento della Tassa regionale.

28.4 - Contributo onnicomprensivo annuale scuole di specializzazione

Il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo specializzando e della condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, determinata mediante l'ISEE universitario o l'ISEE parificato (così come disciplinato dall'art. 5.5 del presente Regolamento).

L'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per l'A.A. 2024/2025, fermo restando le forme di riduzione ed esonero parziale o totale di cui al presente articolo e all'art. 35, per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, è così distinto:

- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Umanistica: € 1.791,00
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Giuridica: € 2.530,00
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Medica: € 1.791,00
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Psicologica: € 1.791,00
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Sanitaria (con accesso laureati non medici): € 1.791,00
- Contributo onnicomprensivo Scuole di specializzazione di Area Veterinaria: € 3.649,00

28.4.1 - Riduzione per condizione economico-patrimoniale

Gli specializzandi immatricolati o iscritti alle Scuole di Specializzazione, ad eccezione delle Scuole di Area Medica, che attestano una condizione economico-patrimoniale familiare dell'anno di pertinenza con riferimento a un valore I.S.E.E. \leq € 14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sull'importo dovuto per la seconda, la terza e la quarta rata.

La riduzione è elevata al 50% se, oltre alla condizione reddituale sopra indicata, concorrono le seguenti condizioni di merito:

- a. per gli immatricolati che abbiano conseguito voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode;
- b. per gli iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito voto esame di profitto dell'anno precedente pari a 50/50 e lode.

28.4.2 - Bonus laureati

Gli studenti che negli AA.AA. 2022/2023 e 2023/2024 hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata normale degli stessi, aumentata di uno, beneficiano di una riduzione dell'ammontare del contributo onnicomprensivo per l'iscrizione ad un corso di specializzazione presso l'Università degli Studi di Bari nell'A.A. 2024/2025.

Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione di Area Medica e di Area Sanitaria il medesimo beneficio è concesso anche agli studenti che nell'A.A. 2024/2025 conseguono presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata normale, aumentata di uno.

Il valore della riduzione è quantificato nella misura dell'80% del contributo onnicomprensivo versato per l'ultimo anno di iscrizione al corso di laurea magistrale. Tale beneficio può essere concesso una sola volta.

29 - AREA UMANISTICA “Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici”

I laureati che hanno titolo all'accesso e gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area Umanistica sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale massimo pari a € 1.791,00 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- Tassa regionale di € 143,00 salvo eventuale conguaglio nella seconda rata (Art. 2.3);

per un totale complessivo dato da: contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 1.950,00.

29.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della Tassa regionale è suddiviso in 4 rate:

29.1.1 - Prima rata

di € 405,00 è versata tramite PAGOPA all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 246,00
- imposta di bollo: € 16,00 assoluta in modo virtuale
- importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 143,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. universitario o parificato.

29.1.2 - Seconda rata

di € 515,00 più, se dovuto, l'eventuale conguaglio della Tassa regionale, deve essere versata entro il 28 febbraio 2025, con modalità PAGOPA.

29.1.3 - Terza rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 30 aprile 2025, con modalità PAGOPA.

29.1.4 - Quarta rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 31 luglio 2025, con modalità PAGOPA.

30 - AREA GIURIDICA “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”

I laureati che hanno titolo all'accesso e gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area Giuridica per le Professioni Legali, sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale massimo pari a € 2.530,00 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- Tassa regionale di € 143,00 salvo eventuale conguaglio nella seconda rata (Art. 2.3);

per un totale complessivo dato da, contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 2.689,00.

30.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 2 rate.

30.1.1 - Prima rata

di € 1.424,00 è versata tramite PAGOPA, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 1.265,00;
- imposta di bollo: € 16,00 assolta in modo virtuale;
- importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 143,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. Universitario o parificato.

30.1.2 - Seconda rata

di € 1.265,00 più, se dovuto, l'eventuale conguaglio della Tassa regionale dovrà essere versata entro il 31 luglio 2025, con modalità PAGOPA.

31 - AREA MEDICA “Scuole di Specializzazione di Area medica”

I laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Area Medico-chirurgica con contratto di formazione ministeriale/regionale/privato o in qualità di dipendenti del S.S.N./Polizia di Stato/Medica militare in Servizio Permanente Effettivo sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale massimo pari a € 1.791,00 da incrementare dell'imposta di bollo di € 16,00, assolta in modo virtuale, per un totale complessivo pari a € 1.807,00.

31.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in 4 rate.

31.1.1- Prima rata

di € 262,00 è versata tramite PAGOPA all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 246,00
- imposta di bollo: € 16,00 assolta in modo virtuale.

31.1.2 - Seconda rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 28 aprile di ogni anno, con modalità PAGOPA.

31.1.3 - Terza rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 30 aprile di ogni anno, con modalità PAGOPA.

31.1.4 - Quarta rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 31 luglio di ogni anno, con modalità PAGOPA.

32 - AREA PSICOLOGICA “Scuole di Specializzazione di Area Psicologica”

I laureati che hanno titolo all'accesso e gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area Psicologica sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale massimo pari a € 1.791,00 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- Tassa regionale di € 143,00 salvo eventuale conguaglio nella seconda rata (Art. 2.3);

per un totale complessivo dato da: contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 1.950,00.

32.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 4 rate:

32.1.1 - Prima rata

di € 405,00 è versata tramite PAGOPA all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 246,00
- imposta di bollo: € 16,00 assolta in modo virtuale
- importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 143,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. universitario o parificato.

32.1.2 - Seconda rata

di € 515,00 più, se dovuto, l'eventuale conguaglio della Tassa regionale, deve essere versata entro il 28 febbraio 2025, con modalità PAGOPA.

32.1.3 - Terza rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 30 aprile 2025, con modalità PAGOPA.

32.1.4 - Quarta rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 31 luglio 2025, con modalità PAGOPA.

33 - AREA SANITARIA “Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”

I laureati che hanno titolo all'accesso e gli iscritti ai Corsi di Specializzazione di Area Sanitaria (laureati non medici) sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale massimo pari a € 1.791,00 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- Tassa regionale di € 143,00 salvo eventuale conguaglio nella seconda rata (Art. 2.3);

per un totale complessivo dato da: contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 1.950,00.

33.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate:

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 4 rate:

33.1.1 - Prima rata

di € 405,00 è versata tramite PAGOPA all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 246,00
- imposta di bollo: € 16,00 assolta in modo virtuale
- importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 143,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. universitario o parificato.

33.1.2 - Seconda rata

di € 515,00 più, se dovuto, l'eventuale conguaglio della Tassa regionale, deve essere versata entro il 28 febbraio 2025, con modalità PAGOPA.

33.1.3 - Terza rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 30 aprile 2025, con modalità PAGOPA.

33.1.4 - Quarta rata

di € 515,00 deve essere versata entro il 31 luglio 2025, con modalità PAGOPA.

34 - AREA VETERINARIA “Scuole di specializzazione di Area Veterinaria”

I laureati e gli iscritti che hanno titolo all'accesso ai Corsi di Specializzazione di Area Veterinaria sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale massimo pari a € 3.649,00 da incrementare delle seguenti voci:

- imposta di bollo di € 16,00 (Art. 2.1);
- Tassa regionale di € 143,00 salvo eventuale conguaglio nella seconda rata (Art. 2.3);

per un totale complessivo dato da: contributo onnicomprensivo massimo più imposta di bollo, più Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, pari a € 3.808,00.

34.1 - Suddivisione e modalità di pagamento delle rate

Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, dell'imposta di bollo e della Tassa regionale minima, salvo eventuale conguaglio, è suddiviso in 4 rate:

34.1.1 - Prima rata

di € 1.071,25 è versata tramite PAGOPA all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ed è composta da:

- acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 912,25
- imposta di bollo: € 16,00 assolta in modo virtuale
- importo minimo della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 143,00 salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio scaglione di riferimento all'I.S.E.E. universitario o parificato.

34.1.2 - Seconda rata

di € 912,25 più, se dovuto, l'eventuale conguaglio della Tassa regionale, deve essere versata entro il 28 febbraio 2025, con modalità PAGOPA.

34.1.3 - Terza rata

di € 912,25 deve essere versata entro il 30 aprile 2025, con modalità PAGOPA.

34.1.4 - Quarta rata

di € 912,25 deve essere versata entro il 31 luglio 2025, con modalità PAGOPA.

35 – ESONERI

35.1 – Esoneri totali o parziali

Gli esoneri totali o parziali di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Qualora lo specializzando avesse i requisiti per ottenere più agevolazioni, allo stesso è riconosciuto d'ufficio l'esonero più favorevole.

Lo specializzando deve presentare la domanda di esonero, totale o parziale, all'atto dell'immatricolazione/iscrizione.

Resta confermato il pagamento, per l'iscrizione annuale, dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per le scuole per le quali è dovuta.

35.2 - Esoneri Totali

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- a) Gli specializzandi con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. L'esonero comprende anche la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- b) Gli specializzandi figli dei titolari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000,00;
- c) Gli specializzandi beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
- d) Gli specializzandi iscritti alle scuole di area sanitaria (biologi e farmacisti), di area veterinaria, di area psicologica, di area umanistica e di area giuridica, idonei o beneficiari di borsa di studio A.DI.S.U.;
- e) Le specializzande madri, nell'anno accademico di nascita del figlio/a, previa presentazione di idonea certificazione. L'esonero è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il novantesimo giorno dall'effettivo inizio della gestazione;
- f) Gli specializzandi con background migratorio (richiedenti asilo e titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e speciale).

g) titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria.

35.3 - Esoneri Parziali

Sono esonerati parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- a) Gli specializzandi con disabilità, con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano di una riduzione del 50% dell'importo dovuto;
- b) Esclusivamente per gli specializzandi non di Area Medica, gli specializzandi lavoratori impegnati nel corso dell'anno accademico di iscrizione in attività lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con impegno di lavoro di almeno 18 ore settimanali ovvero 700 ore annue, e che presentano ISEE inferiore a € 25.000,00, usufruiscono di una riduzione del 10% dell'importo di tasse e contributi. A tal fine, gli specializzandi sono tenuti alla presentazione di regolare contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), ex modello CUD, relativa all'anno precedente all'iscrizione o immatricolazione. Tale documentazione deve essere consegnata presso l'Ufficio della Segreteria Amministrativa di competenza entro il termine di scadenza per l'immatricolazione e/o iscrizione;
- c) Usufruiscono di una riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo gli specializzandi iscritti nell'A.A. 2024/2025 ad una scuola di specializzazione di area non medico-sanitaria con uno o più componenti lo stesso nucleo familiare (coniugi, genitori e figli) iscritti nell'A.A. 2024/2025 ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione di area non medico-sanitaria dell'Università degli Studi di Bari ovvero iscritti nell'A.A. 2023/2024 ad una scuola di specializzazione di area medico-sanitaria dell'Università degli Studi di Bari. Usufruiscono altresì della riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo gli specializzandi iscritti nell'A.A. 2024/2025 ad una scuola di specializzazione di area medico-sanitaria con uno o più componenti lo stesso nucleo familiare (coniugi, genitori e figli) iscritti nell'A.A. 2025/2026 ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione di area non medico-sanitaria dell'Università degli Studi di Bari ovvero iscritti nell'A.A. 2024/2025 ad una scuola di specializzazione di area medico-sanitaria dell'Università degli Studi di Bari.
- d) Il personale tecnico amministrativo, C.E.L., dirigente e docente dell'Università degli Studi di Bari, anche cessato dal servizio per quiescenza, i coniugi e i figli, anche orfani, del medesimo personale usufruiscono della riduzione del 75% del contributo onnicomprensivo.

35.4 – Agevolazioni per Studenti Atleti

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione di premi agli studenti atleti iscritti alle scuole di specializzazione che conseguono elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero dalle tasse e dai contributi.

36 - COSTI E SERVIZI

36.1 - Costo Diploma

Entro i termini della presentazione della domanda di diploma di specializzazione, lo specializzando è tenuto al pagamento della seguente contribuzione:

- a) Imposta di bollo virtuale per la domanda di conseguimento titolo: € 16,00
- b) Imposta di bollo virtuale per la pergamena: € 16,00
- c) Costo diploma: € 67,60

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di presentazione della domanda.

Qualora lo specializzando rinunci a sostenere l'esame di specializzazione nella sessione richiesta, per essere ammesso all'esame in una sessione diversa, deve presentare ulteriore domanda senza versare nuovamente il costo diploma.

Il costo di diploma è dovuto da tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione, compresi coloro che usufruiscono di eventuali esenzioni/riduzioni.

36.2 - Duplicato Diploma di Specializzazione

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60, oltre marca da bollo vigente assoluta in modo virtuale.

36.3 - Trasferimenti

Gli specializzandi che presentano istanza di trasferimento presso altra sede entro i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad € 107,60, oltre all'imposta di bollo assoluta in modo virtuale. Scaduti i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo è dovuta anche la prima rata di iscrizione.

36.4 - Rinuncia agli studi

La domanda di rinuncia agli studi prevede il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. La rinuncia agli studi si intende presentata alla data di pagamento della marca da bollo di € 16,00, in mancanza del prefato pagamento verrà rigettata d'ufficio.

Lo specializzando rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate, salvo quanto previsto dall'art. 38.

Lo specializzando rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate dell'A.A. 2024/2025 scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia, incluse le penali maturate.

Lo specializzando rinunciatario è tenuto al pagamento dell'eventuale saldo della tassa regionale dell'A.A. 2024/2025, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di rinuncia.

Le rate successive alla prima già versate non sono rimborsabili anche se la rinuncia agli studi è presentata in data precedente alle scadenze delle stesse.

36.5 - Tassa di ricognizione

È stabilito in € 30,00 il contributo fisso che lo specializzando deve pagare per la ricognizione di ogni anno di mancata iscrizione.

36.6 - Specializzandi provenienti da altre sedi Universitarie

Gli specializzandi provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi in essere nell'Università degli Studi di Bari.

37 - COSTO CERTIFICATI SPECIALIZZATI

Lo specializzato è tenuto a versare € 5,00 con modalità PAGOPA per ogni certificato richiesto.

38 - RIMBORSI

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nei seguenti casi:

- a) specializzandi che hanno versato l'intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto successivamente il diritto all'esonero totale o parziale;

- b) specializzandi pre-immatricolati all'A.A. 2024/2025, che non perfezionano l'iscrizione entro il termine di chiusura delle immatricolazioni indicato nel relativo Bando di concorso;
- c) specializzandi immatricolati/iscritti all'A.A. 2024/2025 che rinunciano agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali specializzandi hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera nell'A.A. 2024/2025 o usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione.

Sono rimborsabili, su domanda dello specializzando, gli importi del contributo onnicomprensivo pagati con la seconda, con la terza o con la quarta rata che, a seguito di ricalcolo e/o riconoscimento posteriore di un esonero totale o parziale, risultino versati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto.

In caso di rinuncia agli studi, lo specializzando non ha diritto al rimborso della seconda, terza e quarta rata dell'A.A. 2024/2025 già versate la cui scadenza è successiva alla data di rinuncia agli studi.

Non sono in ogni caso rimborsabili gli importi versati per l'imposta di bollo.

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente dall'A.DI.S.U..

39 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- i. € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- ii. € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza
- iii. € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

La penale viene addebitata successivamente all'accredito dell'importo pagato in ritardo. Il bollettino è reso disponibile nella pagina personale dei servizi di *segreteria online* – sezione Pagamenti.

40 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Gli specializzandi, esclusi quelli di area medico-chirurgica, che intendono usufruire della riduzione della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo sulla seconda, sulla terza e sulla quarta rata, in relazione alla condizione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare, devono presentare l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

La richiesta dell'ISEE va presentata sul sito dell'INPS o presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

L'Università acquisisce il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.

Gli specializzandi devono autorizzare l'Università all'acquisizione telematica del proprio ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di *segreteria online*.

Per poter usufruire delle riduzioni del contributo onnicomprensivo è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore dello specializzando.

Non saranno accettate attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a favore dello specializzando.

L'ISEE deve recare la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale dello specializzando)."

Lo specializzando è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEE non siano presenti ANNOTAZIONI di omissioni/difformità, pena la non applicazione delle agevolazioni richieste.

Se l'attestazione ISEE contiene ANNOTAZIONI, lo specializzando deve rivolgersi nuovamente all'INPS o al CAF per sottoscrivere una nuova DSU o farsi rettificare la DSU precedente dal CAF, laddove l'errore l'abbia commesso l'intermediario. La nuova DSU deve contenere le informazioni che in precedenza erano state omesse o esposte non correttamente. Una volta in possesso dell'attestazione ISEE regolarizzata lo specializzando deve trasmetterla alla U.O. Scuole di specializzazione. Nel caso in cui anche compilando una nuova DSU l'ISEE risulti comunque difforme pur avendo lo specializzando indicato correttamente tutti i valori patrimoniali, lo stesso può presentare all'Università istanza per le agevolazioni su tasse e contributi utilizzando l'attestazione ISEE recante omissioni o difformità. In tal caso l'Università ha la facoltà di chiedere allo specializzando idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati autodichiarati, l'Università riconoscerà i benefici spettanti sulla base dell'ISEE con omissioni o difformità.

Per l'A.A. 2024/2025 il calcolo del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale è effettuato sull' **ISEE 2024**.

41 - ACCERTAMENTI

Le dichiarazioni rese dagli specializzandi ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.

A tal fine l'Università di Bari può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'A.DI.S.U., con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro Ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini dell'immatricolazione o della iscrizione, ferme restando le sanzioni penali previste per legge, lo specializzando è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra quanto versato e la contribuzione effettivamente dovuta, nonché, a titolo di sanzione amministrativa, di un ulteriore importo pari alla medesima contribuzione.

42 - DISPOSIZIONI FINALI - FONDO DI FUNZIONAMENTO

La somma da destinare per il fondo di funzionamento per gli specializzandi è pari al 30% della quota della contribuzione degli specializzandi al fine dello svolgimento delle attività di specializzazione (partecipazione a progetti di ricerca e/o periodi di formazione, partecipazione a workshop, congressi, seminari organizzati da società scientifiche nazionali e internazionali, organizzazione di eventi sul territorio, organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione etc.).

L'accesso al fondo di funzionamento è disciplinato dal "Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del fondo di funzionamento per gli specializzandi" emanato con D.R. n. 2344 del 23.07.2018.

**SEZIONE V – PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (TFA SOSTEGNO) E
PERCORSI ABILITANTI PF30 e PF60**

**43 - CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ
DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (TFA SOSTEGNO)**

43.1 - Composizione tasse e contributi

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- imposte di bollo assolte in modalità virtuale;
- contributo onnicomprensivo;
- costo diploma di € 67,60.

L'importo del contributo onnicomprensivo è stabilito dagli Organi di Governo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, su proposta del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione,

43.2 Suddivisione in rate

Il pagamento della tassa di iscrizioni è suddiviso in 2 rate:

- prima rata da pagare all'atto dell'iscrizione;
- seconda rata da pagare all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale, assieme al costo diploma.

43.3 – Esoneri totali o parziali

Le domande di esonero totale o parziale devono essere presentate all'atto dell'immatricolazione/iscrizione o comunque entro i termini di chiusura delle iscrizioni. Le domande presentate oltre i predetti termini non saranno accolte.

43.3.1 - Esonero Totale

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti che certifichino uno stato di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invaldità pari o superiore al 66%.

43.3.2 - Esonero Parziale

Il personale tecnico amministrativo, C.E.L., dirigente e docente dell'Università degli Studi di Bari, anche cessato dal servizio per quiescenza, i coniugi e i figli, anche orfani, del medesimo personale usufruiscono della riduzione del 75% del contributo onnicomprensivo.

43.4 - Penali per i pagamenti tardivi

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza;
- € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

43.5 - Tassa di ricognizione

A coloro che in un ciclo precedente dei corsi di specializzazione sulle attività di sostegno abbiano sospeso il percorso, per gravidanza o comprovati motivi di salute, è richiesto il versamento della tassa di ricognizione di € 500,00 all'atto dell'iscrizione al ciclo successivo.

43.6 – Rimborsi e rinunce

Le tasse versate non saranno restituite in caso di rinuncia o di mancata ammissione all'esame finale.

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nel caso in cui gli studenti rinuncino agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera o di aver usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione.

La domanda di rinuncia agli studi prevede il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. La rinuncia agli studi si intende presentata alla data di pagamento della marca da bollo di € 16,00, in mancanza del prefato pagamento verrà rigettata d'ufficio.

44. PERCORSI ABILITANTI PF30 e PF60

44.1 - Composizione tasse e contributi

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- imposta di bollo assolta in modalità virtuale;
- contributo onnicomprensivo;
- costo di iscrizione alla prova finale di abilitazione € 150,00.

L'importo del contributo onnicomprensivo è stabilito da DIDASCO, tenuto conto delle indicazioni fornite dal DPCM 4 agosto 2023 e ss.mm.ii..

44.2 - Suddivisione in rate

Il pagamento è suddiviso in 2 rate:

- prima rata da pagare all'atto dell'iscrizione;
- seconda rata da pagare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione alla prova finale.

44.3 – Esonero totale

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti che certifichino uno stato di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalideria pari o superiore al 66%.

La domanda di esonero totale deve essere presentata all'atto dell'immatricolazione/iscrizione o comunque entro i termini di chiusura delle iscrizioni. Le domande presentate oltre i predetti termini non saranno accolte.

44.4 - Penali per i pagamenti tardivi

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza;
- € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

44.5 – Rimborsi e rinunce

Le tasse versate non saranno restituite in caso di rinuncia o di mancata ammissione all'esame finale.

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nel caso in cui gli studenti rinuncino agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera o di aver usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione.

La domanda di rinuncia agli studi prevede il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. La rinuncia agli studi si intende presentata alla data di pagamento della marca da bollo di € 16,00, in mancanza del prefato pagamento verrà rigettata d'ufficio.

SEZIONE VI – MASTER, SHORT MASTER, CORSI DIFORMAZIONE FINALIZZATA

45 - CONTRIBUZIONE

Nel provvedimento di istituzione/attivazione di ogni Master, Short Master, Corso di Perfezionamento ed Alta Formazione, Corso di Aggiornamento professionale, Summer e Winter School è specificata la contribuzione a carico di coloro che si iscrivono ai Corsi in qualità di studente, uditore o ad un singolo modulo. Le quote di contribuzione, stabilite dal proponente quale garante del Corso, comprendono altresì tasse e contributi fissi:

- € 30,00 contributo per l'ammissione alla frequenza/selezione;
- € 16,00 imposta di bollo virtuale;
- € 4,13 contributo polizze assicurative.

L'iscrizione ad un Corso di durata biennale prevede il pagamento del contributo annuo di iscrizione e dell'imposta di bollo e contributo assicurativo, all'atto del rinnovo dell'iscrizione.

Qualora sia prevista, nella proposta progettuale di ciascun Corso, la possibilità di iscrizione ai singoli moduli o in qualità di uditore, la quota di contribuzione prevista, l'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione e il contributo per le polizze assicurative verranno assolti in modo non virtuale.

46 - RATE E PENALI PER PAGAMENTI TARDIVI

La quota di contribuzione se superiore a € 1.000,00 può essere suddivisa in massimo n. 2 (due) rate, di cui la prima rata pari al 60% della quota di contribuzione, mentre per il versamento della seconda rata saranno osservate le seguenti scadenze:

Per gli iscritti nel primo trimestre (novembre 2024-gennaio 2025)	31 MARZO 2025
Per gli iscritti nel secondo trimestre (febbraio-aprile 2025)	30 GIUGNO 2025
Per gli iscritti nel terzo trimestre (maggio-luglio 2025)	30 SETTEMBRE 2025
Per gli iscritti nel terzo trimestre (agosto-ottobre 2025)	30 DICEMBRE 2025

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza;
- € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza;
- € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni rata.

È tuttavia applicata la sola penale di € 20,00 euro per il ritardo nel pagamento di rate del valore superiore a € 20,00 e inferiore a € 80,00; la penale, inoltre, non si applica nell'ipotesi del ritardo nel pagamento di rate di valore uguale o inferiore a € 20,00.

La penale viene generata in ESSE3 successivamente all'acquisizione a sistema della rata pagata in ritardo.

47 - DIPLOMA ED ATTESTATO FINALE

Per il rilascio del diploma di Master e dell'attestato finale di partecipazione (laddove previsto) a Short Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Aggiornamento professionale, il corsista è tenuto al versamento dei seguenti contributi: € 67,60 (costo diploma) e € 16,00 (imposta di bollo virtuale per il rilascio del diploma) mediante Esse3, con sistema PAGOPA.

48 - CERTIFICATI

Per il rilascio dei certificati attestanti il conseguimento del titolo e il superamento della prova finale dei Master, Short Master, Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione e Corsi di Aggiornamento professionale, esclusi i casi di esenzione previsti dalla legge, il richiedente dovrà effettuare telematicamente, attenendosi alle indicazioni fornite dagli Uffici, il versamento di € 5,00 per ciascun certificato.

Per i certificati in carta legale, dovranno essere inoltre corrisposte € 16,00 (imposta di bollo virtuale per la domanda) e un numero di imposte di bollo pari a quello dei certificati richiesti.

49 - ESONERI TOTALI E PARZIALI

49.1 – Esonero totale

I corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della quota di contribuzione.

49.2 – Esonero parziale

Il personale tecnico amministrativo, C.E.L., dirigente e docente dell'Università degli Studi di Bari anche cessato dal servizio per quiescenza, i coniugi, i conviventi di fatto (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) e i figli, anche orfani, del medesimo personale usufruiscono della riduzione del 75% della quota di contribuzione limitatamente ai seguenti Corsi: Master, Short Master, Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione e Corsi di Aggiornamento.

49.3 – Ulteriori esenzioni

Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e corpi appartenenti alle forze armate.

Non sono previste altre forme di esonero parziale/totale o riduzioni ed agevolazioni.

50 - RIMBORSI E RINUNCE

In caso di non attivazione dei Corsi o di restituzione di somme versate indebitamente sono rimborsate le quote di partecipazione, ad esclusione dell'imposta di bollo virtuale e del contributo concorsuale per l'ammissione alla frequenza/selezione. La rinuncia, o l'esclusione dalla prova finale, non dà diritto alla restituzione di alcuna somma precedentemente versata.

La domanda di rinuncia agli studi prevede il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. La rinuncia agli studi si intende presentata alla data di pagamento della marca da bollo di € 16,00, in mancanza del prefato pagamento verrà rigettata d'ufficio.

SEZIONE VII - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

51 - TASSE E CONTRIBUTI

Il Consiglio di Amministrazione definisce, sentito il Senato Accademico, l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997.

Per la partecipazione al concorso per l'accesso al Corso di Dottorato il candidato è tenuto al pagamento del contributo di iscrizione alle prove concorsuali indicato nel bando di concorso, quale compartecipazione ai costi amministrativi, non rimborsabile né cumulabile con la contribuzione universitaria.

Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai Corsi di dottorato, dovuto dai soli dipendenti pubblici non fruitori di borsa di studio, ammonta a € 940,00 così suddiviso:

- I rata, di € 385,40, da pagare all'atto di iscrizione con modalità PAGOPA;
- Il rata, di € 554,60, dovuta dai dottorandi con indicatore ISEE Dottorato di ricerca maggiore di € 14.518,38, deve essere versata entro il 31 luglio di ogni anno di corso con modalità PAGOPA.

Ai Dottorandi non fruitori di borsa di studio dipendenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si applica una riduzione del 75% del contributo annuale.

Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento, da effettuarsi con modalità PAGOPA, dell'imposta di bollo e della Tassa regionale, il cui importo è determinato sulla base del proprio ISEE Dottorato di ricerca come specificato nella seguente tabella:

TASSA REGIONALE ISEE

inferiore o uguale a € 25.000,00	€ 143,00
da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 167,00
superiore a € 50.000,00	€ 190,00

Il versamento della tassa regionale deve essere effettuato utilizzando il servizio Pagamenti OnLine dell'ADISU Puglia <https://w3.adisupuglia.it/pagamenti-pa/>.

I dottorandi che non presentano l'ISEE sono collocati nella fascia massima della tassa regionale.

Sono esentati dal pagamento della tassa regionale i dottorandi con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

I dottorandi beneficiari delle borse di studio A.DI.S.U. e di eventuali prestiti d'onore, i dottorandi idonei, non beneficiari per scarsità di risorse, sono esonerati dal pagamento del contributo.

I dottorandi che non beneficiano della borsa di studio o rinunciano alla stessa sono esonerati dal pagamento del contributo.

I dottorandi già in possesso di altro titolo di dottore di ricerca sono tenuti al pagamento dell'importo massimo del contributo.

I dottorandi che non rinnovano l'iscrizione agli anni successivi al primo saranno esclusi dal corso di dottorato.

Nei casi di dottorato industriale/intersectoriale, l'Azienda/Ente è tenuta a versare all'Università il

contributo per organizzare le attività di formazione e di ricerca del Corso nonché a corrispondere per conto del dottorando proprio dipendente non fruitore di borsa di studio le tasse universitarie da effettuarsi con modalità PAGOPA. In caso di non ammissione all'anno successivo o ritiro del dottorando, non saranno dovute le rate relative agli anni successivi a tale evento.

52 - COSTO DIPLOMA

Per l'ammissione alla prova finale il dottorando è tenuto a pagare, con modalità PAGOPA; la seguente contribuzione:

- Imposta di bollo virtuale per la domanda di conseguimento titolo: € 16,00
- Costo diploma: € 67,60

Il costo di diploma è dovuto da tutti i dottorandi, compresi coloro che usufruiscono di eventuali esenzioni/riduzioni.

53 - PENALI

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di € 20,00 per versamenti effettuali entro 30 giorni dalla scadenza, di € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni, di € 80,00 per quelli effettuati oltre i 60 giorni dalla scadenza.

È tuttavia applicata la sola penale di € 20,00 euro per il ritardo nel pagamento di rate del valore superiore a € 20,00 e inferiore a € 80,00; la penale, inoltre, non si applica nell'ipotesi del ritardo nel pagamento di rate di valore uguale o inferiore a € 20,00.

54 - BORSE DI STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione delle borse di studio per i dottorati di ricerca.

Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica dei candidati.

L'importo delle borse di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto MUR del 23 febbraio 2022. Tale importo potrà essere incrementato nella misura del 50 per cento dell'ammontare mensile e per un periodo non superiore ai 12 mesi, per attività di ricerca all'estero, autorizzata dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino ad un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata (art.3 comma 2 D.M. n. 226/21).

A ciascun dottorando è assicurato un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa, finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo.

La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in € 16.000,00.

Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura.

Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in

cui si è verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno medesimo.

Nell'ipotesi in cui la borsa gravi su fondi pubblici esterni e l'Ente erogatore abbia determinato una disciplina specifica per il finanziamento, l'Università adotta quale principio generale la possibilità di derogare al vigente Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio.

La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento del contributo di iscrizione dell'intero anno accademico.

In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno o frazione di esso), non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.

La borsa di studio non può essere erogata in caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso.

L'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità contenute nel presente articolo. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo.

Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984 n. 476.

I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L.210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 210/98, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

55 – AGEVOLAZIONI PER STUDENTI ATLETI

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione di premi agli studenti atleti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che conseguono elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero dalle tasse e dai contributi.

NORME FINALI

56 - DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI (Regio Decreto 31 agosto 1933, n 1592, Art. 149)

Il pagamento delle tasse non fa venire meno i termini per la decadenza. Lo studente dichiarato decaduto per inattività non ha diritto alla ripetizione di quanto pagato negli anni antecedenti computati ai fini della decadenza. Lo studente decaduto non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.

57 - PRESCRIZIONE

Le tasse e i contributi si prescrivono in 10 (dieci) anni.

58 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità di gestione, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI.

Il Responsabile della protezione dei dati personali RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rdp@uniba.it.

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:

<https://www.uniba.it/it/ateneo/privacy/informative/informative-regolamento-ue-2016-679>

CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE II - CORSI DI LAUREA E CORSI SINGOLI	
immatricolazioni a corsi di laurea ad accesso libero	dal 18 luglio 2024 al 29 novembre 2024
iscrizione anni successivi al primo	dal 1 agosto 2024 al 29 novembre 2024
scadenza prima rata	29 novembre 2024
scadenza seconda rata	28 febbraio 2025
scadenza terza rata	30 aprile 2025
scadenza quarta rata	31 luglio 2025
sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all'acquisizione telematica dell'ISEE	15 dicembre 2024
tardiva sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all'acquisizione telematica dell'ISEE	Dal 16 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 con maggiorazione di € 50,00
	Dal 1 febbraio 2025 al 30 aprile 2025 con maggiorazione di € 100,00
	Dal 1 maggio 2025 al 30 settembre 2025 con maggiorazione di € 150,00
tardiva presentazione ISEE Parificato al CAF/CAAF	oltre il 31 gennaio 2025 penale di € 50,00
penali per tardivi pagamenti	entro 30 giorni dalla scadenza: € 20,00
	da 30 giorni a 60 giorni dalla scadenza: € 40,00
	oltre 60 giorni dalla scadenza: € 80,00
tardive iscrizioni/immatricolazioni a corsi di laurea ad accesso libero	oltre il 15 maggio 2025: onere amministrativo di € 100,00 oltre ai diritti di mora previsti
iscrizioni a corsi singoli	Dal 1 agosto 2024 al 29 novembre 2024
	penale per tardiva iscrizione oltre il 29 novembre 2024: € 50,00
esame di laurea	sessione estiva dal 21 al 30 aprile di ogni anno; dal 21 al 31 marzo di ogni anno per i corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina
	sessione autunnale <ul style="list-style-type: none"> • dal 20 al 30 giugno di ogni anno solo per i corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina; • dal 21 al 31 luglio di ogni anno (appello di ottobre) solo per i corsi di laurea afferenti ai Dipartimenti di: <ul style="list-style-type: none"> - Giurisprudenza - Economia e Finanza - Economia, Management e Diritto dell'Impresa - For.Psi.Com. - Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente - Chimica - Fisica (interateneo) - Informatica - Matematica - Scienze della terra e geoambientali - Scienze Politiche - DIRIUM • dal 1 al 10 settembre di ogni anno per tutti gli altri corsi di laurea; • dal 10 al 20 ottobre di ogni anno (appello di dicembre) solo per i corsi di laurea afferenti ai Dipartimenti di: <ul style="list-style-type: none"> - Economia e Finanza - Economia, Management e Diritto dell'Impresa - Scienze Politiche

	sessione straordinaria <ul style="list-style-type: none"> • dal 1 al 10 dicembre di ogni anno per tutti i corsi di laurea compreso quelli afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza per l'appello di febbraio/marzo; • dal 21 al 31 gennaio di ogni anno (appello di aprile) solo per i corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza
costo diploma laurea	Contestualmente alla presentazione della domanda di laurea
trasferimento verso altra Università	entro il 30 novembre 2024 - oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione, ad esclusione della tassa regionale

SEZIONE III - ESAMI DI STATO

Ai fini dell'iscrizione agli Esami di Stato sono richiesti i versamenti indicati nelle ordinanze ministeriali e nei successivi bandi emanati dall'Ateneo.

SEZIONE IV – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

<i>Area Umanistica</i> <i>Area Sanitaria (laureati non medici)</i> <i>Area Psicologica</i> <i>Area Veterinaria</i>	<ul style="list-style-type: none">• Prima rata versata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo• Seconda rata entro il 28 febbraio 2025• Terza rata entro il 30 aprile 2025• Quarta rata entro il 31 luglio 2025
<i>Area Giuridica</i>	<ul style="list-style-type: none">• Prima rata versata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo• Seconda rata entro il 31 luglio 2025
<i>Area Medica</i>	<ul style="list-style-type: none">• Prima rata versata all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo• Seconda rata entro il 28 febbraio di ogni anno• Terza rata entro il 30 aprile di ogni anno• Quarta rata entro il 31 luglio di ogni anno
costo diploma	Contestualmente alla domanda di diploma di specializzazione
trasferimenti presso altra sede	<ul style="list-style-type: none">• entro i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo• Scaduti i termini previsti per l'iscrizione ad anni successivi al primo è dovuta anche la prima rata di iscrizione
penali per tardivi pagamenti	entro 30 giorni dalla scadenza: € 20,00
	da 30 giorni a 60 giorni dalla scadenza: € 40,00
	oltre 60 giorni dalla scadenza: € 80,00

SEZIONE V – PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (TFA SOSTEGNO) E PERCORSI ABILITANTI PF30 e PF60

Scadenza rate	<ul style="list-style-type: none">• Prima rata da pagare all'atto dell'iscrizione
	<ul style="list-style-type: none">• Seconda rata da pagare all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale.

SEZIONE VI - MASTER UNIVERSITARI, SHORT MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO, SUMMER/WINTER SCHOOL

In caso di rateizzazione, l'iscrizione avviene con il pagamento della prima rata pari al 60% della quota di contribuzione, mentre per il versamento della seconda rata saranno osservate le seguenti scadenze:	Per gli iscritti nel primo trimestre (novembre 2024- gennaio 2025): 28 marzo 2025
	Per gli iscritti nel secondo trimestre (febbraio- aprile 2025): 30 giugno 2025
	Per gli iscritti nel terzo trimestre (maggio-luglio2025): 30 settembre 2025
	Per gli iscritti nel terzo trimestre (agosto-ottobre 2025): 30 dicembre 2025
recupero posti vacanti	entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'apposita documentazione di avvenuta ammissione da parte degli uffici competenti

SEZIONE VII - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

il candidato è tenuto al pagamento del contributo di iscrizione alle prove concorsuali indicato nel bando di concorso	
il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai Corsi i Dottorato, dovuto dai soli dipendenti pubblici non fruitori di borsa di studio	<ul style="list-style-type: none"> • I rata: € 385,40, all'atto di iscrizione contestualmente alla tassa regionale; • Il rata: dovrà essere versata entro il 31 luglio di ogni anno di corso
penali per tardivi pagamenti	entro 30 giorni dalla scadenza: € 20,00
	da 30 giorni a 60 giorni dalla scadenza: € 40,00
	oltre 60 giorni dalla scadenza: € 80,00